



Reg. Delib. n.28

COMUNE DI VALSTAGNA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Adesione al ricorso contro la concessione di una nuova derivazione d'acqua sul fiume Brenta.**

Il giorno 19 settembre 2011 alle ore 20.00 presso la sala delle adunanze consiliari, a seguito di regolare convocazione fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza straordinaria e in seduta pubblica.

Sono presenti:

N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti		N.	CONSIGLIERE	Pre-senti	Assenti	
			Giu.	ing.				Giu.	ing.
1	CAMPANA ENRICA	si			8	LAZZAROTTO MARCELLO	si		
2	CAVALLI MATTEO	si			9	MORO ANGELO	si		
3	CAVALLI PAOLO	no	si		10	MORO MONICA	si		
4	COSTA LORIANO	si			11	PESAVENTO DANIELA	si		
5	COSTA VALERIO	si			12	PERLI CARLO	si		
6	CECCON MARIKA	si			13	PENZO ANNARITA	si		
7	LAZZAROTTO DIEGO	si							

Assume la Presidenza il Signor Moro Angelo – Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Consoli Teresa.
Partecipa l'Assessore esterno sig.ra Maggiolo Paola.

Pareri ex art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000

Settore proponente: parere favorevole per la regolarità tecnica.

Firma  data 19.09.2011

Ragioniere Capo: parere favorevole per la regolarità contabile. Si attesta altresì la copertura finanziaria come indicato all'interno del presente provvedimento.

Firma: _____ data 19.09.2011

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti e dato atto che è stata osservata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 267/2000, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce l'oggetto del presente provvedimento.

Fa presente che l'argomento è noto ai Consiglieri perché è già stato discusso in Comunità Montana. Ciò nonostante riferisce quanto segue:

Il corso del Fiume Brenta, nel tratto montano del territorio vicentino, è stato oggetto nei decenni immediatamente successivi al termine della seconda guerra mondiale di importanti interventi di derivazione d'acqua, utilizzati per la produzione di energia idroelettrica, in centrali ubicate all'interno della Valbrenta stessa o più a valle e precisamente: Enel Cavilla di Cismon del Grappa, con canale di alimentazione dalla diga del Corlo; Manifattura Marzotto a Collicello di Valstagna, con canale di alimentazione da località Pianello in Comune di Enego; Beltrame a San Gaetano di Valstagna con canale di alimentazione da Collicello di Valstagna; Burgo S.p.a di Campolongo sul Brenta con canale di alimentazione dalle sorgenti delle Grotte di Oliero; Enel di Carpanè in Comune di San Nazario con canale di alimentazione dalla località Pian dei Zocchi (questa centrale è stata dismessa in seguito ai danni riportati dall'alluvione del novembre 1966); canale di alimentazione dallo sbarramento Mignano a Campolongo sul Brenta a favore della centrale Barzizza di Bassano del Grappa. Come facilmente rilevabile da questi dati, l'intera Valle del Brenta è stata oggetto di un grande ed enorme sfruttamento idroelettrico da parte principalmente di imprese private che, a parte il sovraccanone idroelettrico imposto dalla legge a favore dei Comuni rivieraschi, ha provocato e continuerà a provocare danni dal lato ambientale e paesaggistico, almeno per quei lunghi tratti di fiume interessati a tali fenomeni. Ciò ha determinato modifiche sostanziali al paesaggio e soprattutto al regime idraulico del Fiume, il quale per lunghi tratti e per la maggior parte dell'anno, risulta sostanzialmente quasi privo di portata d'acqua. Tale fenomeno, funzionale al crescente fabbisogno di energia elettrica derivante dal boom industriale di quegli anni ricadde su un territorio nel quale l'attenzione alle problematiche di natura ambientale e la visione del fiume Brenta quale risorsa turistica, non erano ancora state sviluppate.

La situazione è invece radicalmente mutata negli ultimi anni, nei quali le tematiche paesaggistiche ed ambientali, unite al radicamento di numerose attività economiche legate allo sfruttamento del Fiume Brenta per finalità turistiche e sportive, hanno aumentato in maniera esponenziale, nella popolazione e nelle amministrazioni locali, la sensibilità rispetto a tali temi. Ora, un recente decreto del Genio Civile ha concesso di derivare acqua dal fiume nell'unico tratto rimasto a regime naturale, e come tale utilizzato per quelle attività sportive che negli ultimi anni hanno consentito un rilancio turistico della nostra Valle.

Ma ricostruiamo situazione.

Nel 1995 la Ditta Crestani Claudio di Bassano del Grappa aveva presentato domanda alla Regione per derivare dal Fiume Brenta una media di 14 mc/sec d'acqua in località Pian dei Zocchi in Comune di San Nazario, per alimentare, tramite un canale di derivazione avente una lunghezza di circa 500 metri, una centralina idroelettrica da realizzare a valle della briglia di Pian dei Zocchi in sinistra del fiume Brenta. L'anno successivo, la Società Impianti Idroelettrici con sede in Vicenza presentò analoga richiesta (16,9 mc/sec) per alimentare, a partire dalla stessa località, una centrale idroelettrica da realizzarsi in Comune di Solagna, località Fontanazzi. Avverso le richieste suddette furono presentate opposizioni ed osservazioni da parte dei seguenti soggetti:

- Comune di San Nazario;
- Comune di Valstagna;
- Associazione Pescatori Dilettanti Alto Brenta;
- Comunità Montana del Brenta;
- Concessione Bacino Imbrifero Fiume Brenta di Bassano del Grappa;
- Associazione C.I.C.A.B. di Nove;
- Provincia di Vicenza - Servizio Caccia Pesca ed Attività Sportive;
- Consorzio Veneto Associazione Pescatori Sportivi Dilettanti di Vicenza;
- Società Pescatori Sportivi La Campesana di Campese;
- Veneto Agricoltura;
- Unione Mosca Club Vicentini;
- Canoa Club Kayak di Valstagna;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici di Verona;

Le opposizioni e le osservazioni formulate dagli Enti ed Associazioni succitate erano volte a richiedere il rigetto delle istanze in argomento per le seguenti motivazioni:

1. interferenza con la realizzazione del progetto di variante della Strada Statale 47 Valsugana;
2. mancato rispetto del deflusso minimo vitale;
3. insorgenza di problemi igienici;
4. impatto ambientale
5. pregiudizio per la fauna ittica ed esercizio della pesca;
6. impedimento allo svolgimento di attività sportive fluviali;
7. attraversamento di proprietà private interessate alle opere di presa;
8. criteri di preferenza tra domande in concorrenza. Art. 9 T.U. 1775/1933;

Nonostante le opposizioni e le osservazioni presentate, la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Opere Pubbliche, con provvedimento n. 43 del 12.07.2001, espresso parere favorevole alla domanda di concessione di derivazione d'acqua presentata dalla Ditta Crestani Claudio, rigettando quella della Società Impianti Idroelettrici con sede in Vicenza.

Con proprio decreto n. 278 del 13.06.2011, l'Ufficio del Genio Civile di Vicenza ha ora rilasciato alla Ditta Crestani Claudio la concessione per il diritto di derivare dalla sponda sinistra del Fiume Brenta in località Pian dei Zocchi moduli 140 medi e massimi 160 d'acqua ad uso forza motrice, per anni 24.

Il decreto riporta le motivazioni che rendono non accoglibili le opposizioni e le osservazioni a suo tempo presentate dai soggetti succitati:

- 1) le interferenze delle opere di derivazione previste con la variante della SS. N. 47 possono essere evitate mediante modeste modifiche nella fase di progettazione definitiva; inoltre la limitata consistenza degli interventi, trattandosi in buona parte di opere esistenti, non implica particolari problemi in ordine alla convenienza economica;
- 2) l'estensione del tratto di fiume sotteso dalla ditta Crestani Claudio è ridotta (485 metri circa) rispetto a quella della S.I.I. srl (6.100 metri circa) e non comprende nessun centro abitato, per cui la derivazione appare decisamente più compatibile sotto ogni profilo implicando minori problemi di natura idrogeologica, ambientale, turistica, nell'esercizio della pesca sportiva ed in genere del corso d'acqua; inoltre il deflusso minimo vitale previsto dal progetto Crestani, pari a mc/sec. 5,2, risulta idoneo a garantire l'irrorazione di una tratta d'alveo decisamente più breve;
- 3) la derivazione Crestani non interferisce con lo svolgimento delle attività sportive sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica e in occasione di manifestazioni tradizionali è previsto il rilascio totale della portata senza alcun onere a carico dei Comuni interessati;
- 4) per quanto concerne gli espropri, si dovrà giungere ad un accordo bonario con la ditta proprietaria dei fondi, in mancanza dei quali può essere applicata la normativa sugli espropri per il regime di pubblica utilità;
- 5) per quanto riguarda i criteri di comparazione tra le due domande assume determinante importanza la valutazione delle caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico di prelievo e pertanto la derivazione proposta dalla ditta Crestani, sia per le dimensioni del tratto sotteso (485 metri), sia per l'uso di una portata media e massima più ridotta, appare decisamente più compatibile per quanto riguarda l'equilibrio idrologico, ambientale e socio – economico;

Le suddette motivazioni, che riportano quanto il Magistrato alle acque (ora Genio Civile) aveva contro dedotto nel 1999, a dodici anni di distanza in molti punti non sono adeguate alla mutata situazione. Inoltre, si rileva come la mancata presentazione della Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) non dia la possibilità di valutare l'incidenza del prelievo sulla qualità ambientale e sulle attività che attualmente vengono praticate nel fiume.

Avverso il suddetto decreto potrebbero pertanto essere presentate le seguenti motivazioni:

Motivazione 1

Il decreto del dirigente del Genio Civile di Vicenza n.278/2011, di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica alla ditta Crestani, prende atto della dichiarazione della ditta Crestani Claudio, in data 6.7.2010, con la quale si afferma, ai sensi della DGR 2834 del 29.9.2009, che l'impianto idroelettrico in questione è da escludere dalla procedura di assoggettamento a Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in quanto il progetto rispetta i parametri contenuti nella tabella di cui alla citata deliberazione.

Tra i parametri di cui verificare il rispetto è previsto il rapporto tra portata media lasciata in alveo e il deflusso minimo vitale, che dev'essere almeno 1,3.

La portata rilasciata, come dichiarato dal richiedente, è pari a 5,2 mc/sec.

Il Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.), calcolato ai sensi dell'art.40 del Piano di tutela delle acque (approvato con DGR 4453/2004), è pari a 5,8 mc/sec. (1.450 Km² - dato dichiarato dalla ditta Crestani alla sezione di chiusura relativa alle opere di presa- x 4 l/s/km²);

Il rapporto, pari a 0,89, è dunque inferiore al minimo richiesto per l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'istruttoria del procedimento doveva pertanto considerare inammissibile la dichiarazione presentata dalla ditta Crestani.

Motivazione 2

Il D.M.V., calcolato ai sensi dell'art.40 del Piano di tutela delle acque (approvato con DGR 4453/2004), è pari a 5,8 mc/sec. (1.450 Km² -dato dichiarato dalla ditta Crestani alla sezione di chiusura relativa alle opere di presa- x 4 l/s/km²). La portata rilasciata, come dichiarato dal richiedente, è pari a 5,2 mc/sec. La portata rilasciata risulta quindi inferiore al deflusso minimo vitale previsto dalla normativa. La sottrazione di portata fluente a valle di una derivazione comporta comunque un impatto sull'ecosistema acquatico e in generale sull'habitat che si possono riassumere sinteticamente in:

1. diminuzione della velocità della corrente e delle sue variazioni stagionali, del battente idrico, del contorno bagnato e conseguente diminuzione dei micro habitat
2. aumento della temperatura dell'acqua (alterazione del range termico annuale e giornaliero con condizioni di riscaldamento estivo, ritardo del riscaldamento postinvernale e ritardo nel raffreddamento autunnale) e conseguente riduzione dell'ossigeno disciolto
3. modifica della dinamica del trasporto solido e riduzione quantitativa e talvolta qualitativa della biomassa
4. diminuzione, nel tratto sotteso dalla derivazione, della portata media annua con marcata artificializzazione del corso d'acqua caratterizzato da prolungati periodi con portate appiattite sui valori minimi
5. processi di stagnazione e quindi sedimentazione di materia organica, nonché riduzione della capacità di auto depurazione ridotta turbolenza, conseguente alla diminuzione della portata e quindi minore ossigenazione delle acque con riflessi negativi sugli organismi animali; vincoli alla possibilità di migrazione della fauna ittica e degli invertebrati

Motivazione 3

Il Piano di assetto territoriale intercomunale dei comuni della Valbrenta all'art.12.6 stabilisce il *"divieto di costruzione di nuovi impianti o di recupero di impianti esistenti relativi alla captazione e diversione dall'alveo naturale delle acque a scopo idroelettrico"*.

Si evidenzia pertanto come l'istanza presentata risulti, per quanto sopra, non più autorizzabile da un punto di vista urbanistico e paesaggistico.

Motivazione 4

Il decreto del dirigente del Genio Civile di Vicenza n.278/2011, di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica alla ditta Crestani, dichiara che la derivazione Crestani non interferisce con lo svolgimento delle attività sportive sul fiume in quanto gli attracchi sono a valle dello scarico della centrale idroelettrica. Tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto

l'attività di rafting e di canoa presenta imbarchi per le suddette attività anche in loc. San Gaetano, a monte della concessione in questione, e pertanto la diminuzione del volume idrico a disposizione impedirà di svolgere le suddette attività nel tratto di fiume interessato dalla derivazione.

Motivazione 5

Il decreto del dirigente del Genio Civile di Vicenza n.278/2011, di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica alla ditta Crestani, dichiara che il tratto di fiume sotteso alla derivazione Crestani non comprende nessun centro abitato, per cui la derivazione appare decisamente più compatibile sotto ogni profilo, implicando minori problemi di natura idrogeologica, ambientale, turistica, nell'esercizio della pesca sportiva ed in genere del corso d'acqua.

Si evidenzia come, proprio in corrispondenza del tratto in questione, si trovi l'area del ponte Subiolo, che l'amministrazione comunale di Valstagna sta valorizzando turisticamente per la presenza del laghetto del Subiolo. La scarsità d'acqua nel fiume proprio nel tratto prospiciente il parcheggio dei turisti inficia la qualità ambientale della zona penalizzandone l'attrattività.

Motivazione 6

Il decreto del dirigente del Genio Civile di Vicenza n.278/2011, di concessione per derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica alla ditta Crestani, dichiara che le interferenze delle opere di derivazione previste con la variante della SS. N. 47 possono essere evitate mediante modeste modifiche nella fase di progettazione definitiva.

Si osserva come il tracciato della S.S. 47 della Valsugana non sia ancora stato definito, per cui risulta impossibile prevedere quali interferenze potranno verificarsi con le opere progettate dalla ditta. L'affermazione dell'istruttoria appare pertanto azzardata e non può essere sostenuta fino a che non sia stato definito il tracciato della superstrada.

Motivazione 7

Con sentenza n. 11086 del 7.5.2010, la Corte suprema di Cassazione ha respinto il ricorso della ditta avverso il pronunciamento del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che aveva confermato l'obbligo della V.I.A. Con dichiarazione datata 6.7.2010, la ditta ha chiesto l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della DGR 2834 del 29.9.2009. Se la cosa fosse stata possibile, già la Cassazione l'avrebbe considerato e non avrebbe emesso la sentenza summenzionata.

Motivazione 8

Il Piano di tutela delle Acque comma 8 art. 42 prevede che in caso di situazioni locali determinate come il particolare pregio ambientale del corpo idrico o la presenza di un regime idraulico artificiale, in quanto condizionato in misura prevalente dall'esercizio di derivazioni a monte, il valore del deflusso minimo vitale possa essere aumentato con provvedimento del responsabile della struttura regionale. Nel caso in esame esistono derivazioni a monte il cui influsso non è stato valutato nel calcolo del deflusso minimo vitale da parte della commissione di valutazione regionale.

Le Amministrazioni dei comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna hanno già manifestato in passato la loro contrarietà alla possibilità di derivare ulteriore acqua dal fiume Brenta, inserendo nella normativa del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Valbrenta (P.A.T.I.) *"il divieto di costruzione di nuovi impianti o di recupero di impianti esistenti relativi alla captazione e diversione dell'alveo naturale delle acque a scopo idroelettrico"*. Per quanto sopra, si propone di ricorrere, unitamente ai suddetti comuni e alla Comunità montana del Brenta, al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come previsto dall'art. 18 del R.D. 11.12.1933, N. 1775 e successive disposizioni in materia, affinché il decreto n. 278 del 13.06.2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55. in data 26 luglio 2011 riguardante la concessione di derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica rilasciata dal Genio Civile di Vicenza venga revocato.

- **APERTA** la discussione intervengono:

- **Consigliere Carlo Perli:** anticipa il proprio parere negativo sulla richiesta di derivare acqua dal fiume Brenta come dal progetto in esame.

Propone altresì di inserire nelle sotto indicate motivazioni quanto segue:

- a) motivazione n. 3 "l'attività agonistica di slalom e discesa si manifesta con maggiore difficoltà per gli allenamenti e conseguenti risultati e non meno al valore formativo degli atleti";
- b) motivazione n. 4 "per le attività commerciali legate agli sport fluviali il discorso negativo si riversa proprio sull'economia e sull'indotto di tutto il territorio";

Il Consigliere chiede che queste puntualizzazioni vengano inserite nel ricorso che sarà prodotto anche perché già presentate alla Comunità Montana del Brenta da parte del Consigliere Comunale Diego Lazzarotto, sulla scorta delle indicazioni fornite in occasione dell'incontro svoltosi presso altro Ente.

- **Sindaco Angelo Moro:** gli interventi del Consigliere Perli saranno inseriti nella discussione della presente delibera la quale sarà allegata, unitamente a quella degli altri Enti ed alle osservazioni che saranno presentate dalle varie Società ed Associazioni sportive interessate al ricorso che sarà prodotto al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

- **Consigliere Diego Lazzarotto:** fa presente che ha appena assistito al Consiglio Comunale di San Nazario dove è stato trattato questo medesimo argomento. Fa altresì presente di essere rimasto deluso dalla discussione e dalle affermazioni sollevate. A suo parere forse la proposta di fusione fra i due Enti a cui si tende ad arrivare, è ancora lontana.

- **NON** avendo nessun altro Consigliere Comunale chiesto la parola, il Sindaco dichiara chiusa la discussione sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco;
- **CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di ricorrere, unitamente ai suddetti comuni e alla Comunità montana del Brenta, al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, come previsto dall'art. 18 del R.D. 11.12.1933, N. 1775 e successive disposizioni in materia, affinché il decreto n. 278 del 13.06.2011, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55. in data 26 luglio 2011 riguardante la concessione di derivare acqua ad uso produzione di energia elettrica rilasciata dal Genio Civile di Vicenza venga revocato;
2. di incaricare il Sindaco e la Giunta Comunale di adottare gli eventuali provvedimenti, conseguenti alla presente deliberazione.

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

(Angelo Moro)

Angelo Moro

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Consoli Teresa)

Consoli Teresa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi

dal 4 OTT 2011 al 19 OTT 2011

ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

4 OTT 2011

Valstagna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Consoli Teresa)

Consoli Teresa



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione, dopo esser stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo sopra indicato, è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Valstagna, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Consoli Teresa)
